

ADI per le vittime di caporalato

Il permesso di soggiorno per “casi speciali”

Con la circolare n. 58 del 20 maggio scorso, l'INPS ha fornito le indicazioni in merito ai requisiti di accesso all'ADI, alle modalità di presentazione della domanda, alle modalità di fruizione e alla durata della misura, nonché in relazione al sistema dei controlli e a quello sanzionatorio, per i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” rilasciati ai sensi degli articoli 18 (Soggiorno per motivi di protezione sociale), 18-bis (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica) e 18-ter (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) del TUI (di seguito, titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”) alla luce delle novità normative introdotte dai Decreti Legge n. 145/2024 e n. 146/2025, convertiti.

Possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 luglio 2023, n. 85](#), i titolari del:

- **permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale rilasciato per “casi speciali” ai sensi dell’art. 18 TUI** (art. 4 D.L. 146/2025);
- **permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica rilasciato per “casi speciali” ai sensi dell’art. 18bis TUI** (art. 4 D.L. 146/2025);
- **permesso di soggiorno per le vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro rilasciato per “casi speciali” ai sensi dell’art. 18-ter TUI**; rientrano tra i beneficiari i titolari di permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi della previgente disciplina di cui all'articolo 22, commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies del TUI, ove ancora in corso di validità, nonché ai loro eventuali rinnovi; l'articolo 5, comma 1, lettera d), del D.L. n. 145/2024, infatti, nel prevedere l'abrogazione dei commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies dell'articolo 22 del TUI, dispone che ogni richiamo ai titoli citati sia da intendersi riferito alla previsione di cui all'articolo 18-ter del TUI; l'articolo 8, comma 2, del D.L. n. 145/2024 prevede, inoltre, che se nei confronti dei predetti cittadini stranieri vengano applicate le misure di assistenza di cui all'articolo 6 del citato D.L., i titolari del permesso di soggiorno per “casi speciali” di cui all'articolo 18-ter del TUI non possono accedere alla misura dell'ADI; la predetta agevolazione non si estende, tuttavia, ai parenti e affini entro il secondo grado dei titolari di permesso di soggiorno di cui all'articolo 18-ter del TUI (art. 6 D.L. 145/2024 conv. L. 187/2024)

I requisiti

Per l'accesso all'ADI e per il mantenimento dello stesso da parte dei titolari di tutte le tipologie di permesso di soggiorno per “casi speciali” citate in precedenza, non sono richiesti i requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza, né i requisiti economici (redditali e patrimoniali) indicati dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del Decreto-Legge n. 48/2023.

Quindi, ai fini dell'accesso alla misura non verranno presi in considerazione i seguenti requisiti previsti ordinariamente per tutti i beneficiari:

- 1) essere cittadino dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o titolare dello *status* di protezione internazionale di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- 2) la residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, al momento della presentazione della domanda;
- 3) la residenza in Italia, quale requisito esteso anche ai componenti del nucleo familiare che rientrano nella scala di equivalenza;

- 4) la soglia del valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, inferiore a 10.140 euro;
- 5) il valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.500 euro moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza o inferiore alla soglia di 8.190 euro moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza qualora il nucleo sia composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza; il valore del reddito familiare inferiore alla soglia di 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla dichiarazione sostitutiva unica resa ai fini dell'ISEE;
- 6) il valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, non superiore a 30.000 euro, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell'imposta municipale unica (IMU) non superiore a 150.000 euro;
- 7) il valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenni successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE, presente nel nucleo.

Ai titolari dei predetti titoli di soggiorno invece, si continua ad applicare quanto segue:

- i limiti riferiti al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 48/2023;
- non ha diritto all'ADI il nucleo familiare in cui un componente risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (cfr. l'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023);
- non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico (cfr. l'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023);
- per il beneficiario dell'ADI, è richiesta la mancata sottoposizione a misure cautelari personali o a misure di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna, o adottate ai sensi degli articoli 444 e seguenti del c.p.p., intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta (cfr. l'art. 2, comma 2, lett. d), del decreto-legge n. 48/2023);
- per i beneficiari dell'ADI, la continuità della presenza sul territorio italiano si intende interrotta nell'ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi o nell'ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco di diciotto mesi; non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro mesi complessivi nell'arco di diciotto mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute (cfr. l'art. 2, comma 10, del decreto-legge n. 48/2023).

L'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 145/2024 dispone, inoltre, che le misure di assistenza di cui al medesimo articolo 6 e, quindi, anche l'ADI, non possono essere disposte per i titolari di permesso di soggiorno "casi speciali" di cui all'articolo 18-ter del TUI:

- in caso di condanna per delitti non colposi connessi a quello per cui si procede, a esclusione del reato di cui all'articolo 10-bis del TUI (ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato);
- se il lavoratore ha conseguito un profitto illecito a seguito di condotte connesse ai delitti sui quali rende le dichiarazioni;

- in caso di sottoposizione a misura di prevenzione o procedimento in corso per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale.

Infine, ai titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” beneficiari dell'ADI si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale prevede che per i beneficiari appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni, che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'erogazione del beneficio è subordinata anche all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione obbligatoria degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione.

Scala di equivalenza e modalità di calcolo dell'ADI

In ragione della non applicabilità dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 48/2023, ossia dei limiti riferiti al valore ISEE, al reddito familiare e al valore del patrimonio immobiliare e mobiliare, i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” non sono tenuti alla presentazione di una Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità per l'accesso all'ADI.

Ne consegue che nel calcolo dell'importo del beneficio, per la quota A, che pone a base della scala di equivalenza il parametro 1 riferito al nucleo familiare, non viene sottratto alcun importo a titolo di reddito familiare, non trovando applicazione l'articolo 2, comma 2, lettera b), n. 2, del decreto-legge n. 48/2023.

In presenza di ulteriori componenti del nucleo familiare che si trovino in una delle condizioni indicate all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023 (minore di età, disabilità, età pari o superiore a sessanta anni, carichi di cura come definiti dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserimento nei programmi di cura e assistenza certificati dalla pubblica Amministrazione), la scala di equivalenza può essere valorizzata con parametri aggiuntivi, previa verifica della effettiva presenza di tali componenti nel nucleo familiare, nonché della presenza degli stessi sul territorio italiano.

In mancanza di presentazione di una DSU, la presenza di eventuali ulteriori componenti del nucleo familiare, in particolare quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, del decreto-legge n. 48/2023, conviventi con il richiedente e presenti sul territorio italiano, deve essere autodichiarata nel modello di domanda dell'ADI e le relative informazioni sui singoli componenti devono essere inserite nell'apposito modello per la comunicazione della composizione o variazione del nucleo familiare “ADI-Com Casi speciali - Assegno di Inclusione. Titolari di permesso di soggiorno per casi speciali di cui agli artt. 18, 18 bis e 18 ter TUI. Comunicazione della composizione o variazione del nucleo familiare e/o del contratto di locazione”.

Qualora venga dichiarata nella domanda dell'ADI la presenza di ulteriori componenti del nucleo familiare e/o la presenza di contratto di locazione, la stessa verrà istruita non appena acquisito il citato modello “ADI-Com Casi speciali - Assegno di Inclusione. Titolari di permesso di soggiorno per casi speciali di cui agli artt. 18, 18 bis e 18 ter TUI. Comunicazione della composizione o variazione del nucleo familiare e/o del contratto di locazione”.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al paragrafo 4 della circolare in questione.

Durata dell'ADI e la validità del permesso di soggiorno

La durata dell'ADI non può essere superiore a quella del permesso di soggiorno per “casi speciali”, tenuto conto di quelli che sono i termini di durata massima previsti per l'erogazione dell'ADI stesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 48/2023, e del momento in cui viene presentata la domanda dell'ADI rispetto alla validità del permesso di soggiorno. L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 145/2024 prevede che il lavoratore in favore del quale sia rilasciato il

permesso di soggiorno per “casi speciali” ai sensi dell’articolo 18-ter del TUI può essere ammesso alle misure di assistenza previste dal medesimo articolo per una durata non superiore a quella del medesimo permesso di soggiorno.

A titolo semplificativo, qualora il permesso di soggiorno per “casi speciali” abbia durata annuale (da gennaio 2026 a gennaio 2027) e non sia stato chiesto il rinnovo, ma la domanda dell’ADI venga presentata ad agosto 2026 (ipotizzando la contestuale sottoscrizione del Patto di attivazione digitale del nucleo), il beneficio può essere erogato solo per i residui mesi di validità del permesso di soggiorno per “casi speciali” ossia da settembre 2026 a gennaio 2027.

Ricordiamo che:

- i permessi di soggiorno per “casi speciali” rilasciati ai soggetti stranieri per motivi di protezione sociale di cui all’articolo 18 del TUI hanno una durata di un anno e possono essere rinnovati per un anno, o per il maggior periodo occorrente per l’inserimento socio-lavorativo o per motivi di giustizia; qualora alla scadenza del permesso di soggiorno l’interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno; infine, il permesso di soggiorno di cui all’articolo 18 può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un corso regolare di studi.
- i permessi di soggiorno per “casi speciali” rilasciati a soggetti stranieri vittime di violenza domestica, di cui all’articolo 18-bis del TUI, hanno una durata di un anno e, alla scadenza, possono essere convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno, o in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un corso regolare di studi;
- il permesso di soggiorno per “casi speciali” ex articolo 18-ter, comma 3, del TUI rilasciato a stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ha una durata di un anno, rinnovabile per un anno, o per il maggior periodo occorrente per la conclusione delle misure di inserimento socio-lavorativo o per motivi di giustizia; alla scadenza il permesso di soggiorno per “casi speciali” ai sensi dell’articolo 18-ter del TUI può essere rinnovato o convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo (anche al di fuori delle quote) o permesso di soggiorno per motivi di studio, qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi.

Rimane valido il principio secondo il quale, nei casi di richieste di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno “per casi speciali”, le stesse sono da considerarsi valide ai fini della percezione dell’ADI fino a che non sia intervenuto il rilascio, il rinnovo o l’eventuale comunicazione da parte della Questura competente dei motivi ostativi al rilascio dello stesso. Ciò in conformità a quanto previsto dall’articolo 5, comma 9-bis, del TUI, come novellato dall’articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 146/2025, secondo cui: *”In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al comma 9, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno”*.

Nei casi di conversione **dei citati permessi di soggiorno rilasciati per “casi speciali”** in altre tipologie di permesso di soggiorno, la domanda dell’ADI presentata sulla base del permesso di soggiorno per “casi speciali” è posta nello stato “decaduta”. In tali casi il beneficiario può presentare una nuova domanda per la quale trova applicazione il regime ordinario previsto dal decreto-legge n. 48/2023, con applicazione anche dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge.

Modello di domanda e modalità di presentazione

Il modello per la presentazione della domanda è stato implementato con le informazioni descritte in precedenza (si legga il paragrafo 5 della circolare). Per i titolari del permesso di soggiorno per “casi speciali”, valgono le medesime modalità di presentazione delle domande previste per tutti i richiedenti la prestazione (paragrafo 6 della circolare).

Percorso di inclusione sociale e lavorativa

Ai titolari di permessi di soggiorno per “casi speciali” si applicano le previsioni degli articoli 4 e 5 del Decreto-Legge n. 48/2023 e dell’articolo 4 del D.M. n. 154/2023, in ordine all’obbligo di iscrizione alla piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema Informativo per l’inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Per i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” di cui all’articolo 18-ter del TUI l’iscrizione al SIISL può essere già stata effettuata prima della presentazione della domanda dell’ADI, nell’ambito del progetto personalizzato di formazione e avviamento al lavoro contenuto nel programma di assistenza, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 145/2024.

I titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”, a seguito dell’esito positivo dell’istruttoria delle domande dell’ADI, sono tenuti, unitamente agli altri eventuali componenti del nucleo familiare beneficiari della misura, a seguire il percorso di inclusione sociale e lavorativa previsto dal decreto-legge n. 48/2023, che deve tenere conto dell’eventuale inserimento in altri programmi o percorsi di inclusione e attivazione lavorativa normativamente previsti per i titolari di tali permessi. Per entrambe le ipotesi, in assenza di specifiche esclusioni dall’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 48/2023, ai titolari di permesso di soggiorno per casi speciali e agli eventuali ulteriori componenti dei loro nuclei familiari si applicano le condizionalità previste dal citato decreto-legge e le eventuali sanzioni conseguenti al mancato rispetto degli obblighi previsti nei confronti dei servizi sociali e dei centri per l’impiego (CPI), come precisato al paragrafo 8 della circolare n. 105/2023.

Obblighi di comunicazione in corso di godimento dell’ADI

I titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” non sono soggetti agli obblighi di comunicazione relativi alle variazioni dei requisiti di carattere economico/patrimoniale, incluse le variazioni occupazionali di cui all’articolo 3, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 48/2023, che incidono sul reddito familiare. Il beneficiario è obbligato a comunicare all’INPS, mediante il modello “ADI-Com esteso”, nel termine perentorio di quindici giorni dall’evento modificativo, pena la decadenza dal beneficio, ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura. Tali ultime comunicazioni, per i casi in argomento, devono dunque riguardare:

- l’interruzione del soggiorno sul territorio italiano, anche in relazione all’articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 48/2023;
- le variazioni relative al possesso di beni durevoli;
- il sopraggiungere di dimissioni volontarie fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966;
- la presenza di sentenze definitive di condanna o disposte ai sensi degli articoli 444 e seguenti del c.p.p., per un delitto non colposo che comporti l’applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione;
- la presenza delle condizioni previste dall’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 145/2024, per quanto attiene ai titolari di permesso di soggiorno di cui all’articolo 18-ter del TUI;
- l’inizio o la conclusione del periodo di permanenza in una struttura a totale carico pubblico.

Inoltre, in assenza di presentazione della DSU, è necessario comunicare:

- nel termine di quindici giorni dall’evento modificativo, a pena di decadenza dal beneficio, le variazioni riferite al contratto di locazione;

- entro un mese dall'evento modificativo, a pena di decadenza dal beneficio, le variazioni della composizione del nucleo familiare.

In entrambe le citate ipotesi, in attesa dell'implementazione procedurale dello specifico modello, i titolari di permesso di soggiorno per "casi speciali" possono comunicare le variazioni della composizione del nucleo, nonché quelle relative al contratto di locazione, utilizzando il modello cartaceo "ADI-Com Casi speciali - Assegno di inclusione. Titolari di permesso di soggiorno per casi speciali di cui agli artt. 18, 18bis e 18 ter TUI. Comunicazione della composizione o variazione del nucleo familiare e/o del contratto di locazione", da inviare direttamente alla Direzione centrale Inclusione e sostegno alla famiglia e alla genitorialità al seguente indirizzo PEC: dc.inclusioneefamiglia@postacert.inps.gov.it. Relativamente alla compilazione del citato modello si specifica che, per comunicare le variazioni relative al contratto di locazione, è necessario inserire gli estremi di registrazione del contratto stesso. Per comunicare, invece, le variazioni relative alla composizione del nucleo familiare occorre inserire i dati relativi a tutti i componenti conviventi del nucleo, compreso il richiedente.

Controlli e sanzioni

Si evidenzia che alle cause di decadenza dalla misura previste nella citata circolare, si aggiungono le specifiche ipotesi di decadenza a seguito di revoca dei permessi di soggiorno per "casi speciali" disposte dagli articoli 18, 18-bis e 18-ter del TUI e in particolare:

- per i permessi di soggiorno di cui all'articolo 18 del TUI la revoca è prevista in caso di interruzione del programma (da intendersi programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228) o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, o quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio;
- per i permessi di soggiorno di cui all'articolo 18-bis del TUI la revoca è prevista in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al comma 3 del medesimo articolo, o comunque accertata dal questore, o quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio (cfr. l'art. 18-bis, comma 4, del TUI); la revoca è altresì prevista nel caso in cui lo straniero sia condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per uno dei delitti indicati al comma 1 del medesimo articolo 18-bis, commessi in ambito di violenza domestica (cfr. l'art. 18-bis, comma 4-bis, del TUI);
- per i permessi di soggiorno di cui all'articolo 18-ter del TUI la revoca è prevista in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal Procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (intendendo le segnalazioni da parte dei servizi sociali o delle strutture che abbiano in carico i soggetti titolari del permesso di soggiorno per "casi speciali" ai sensi dell'art. 18-ter del TUI) o, comunque, accertate dal questore o quando vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio (cfr. l'art. 18-ter, comma 4, del TUI); la revoca è altresì prevista nei casi in cui lo straniero sia condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cfr. l'art. 18-ter, comma 5, del TUI).